## COMUNICAZIONE SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 8 **DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287** (\*)

### PREMESSA1

L'articolo 11, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57<sup>2</sup> (recante Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) ha aggiunto i commi dal 2bis al 2sexies all'art. 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2bis, della legge le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 8 (e cioè le imprese che per disposizione di legge esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato), qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate.

L'osservanza dell'obbligo di separazione, qualunque sia la modalità adottata, deve essere preventivamente comunicata all'Autorità.

Con la presente Comunicazione l'Autorità, sulla scorta dell'esperienza maturata nei primi due anni di applicazione della nuova disciplina, intende fornire alle imprese interessate alcune indicazioni relative, da un lato, al momento entro il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 2ter, dall'altro, ai contenuti informativi minimi che dette comunicazioni dovranno contenere. Essa fornisce indicazioni anche con riguardo all'obbligo di comunicazione preventiva di cui all'art. 8.2ter in relazione ad operazioni realizzate in ottemperanza a disposizioni dettate da discipline settoriali.

### A. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Le imprese interessate devono comunicare, prima dell'inizio dell'attività nei mercati diversi di cui all'articolo 8, comma 2bis, le modalità della prescritta separazione societaria. In particolare, le imprese interessate sono invitate ad attenersi ai seguenti criteri generali:

a- nel caso di costituzione di società, la comunicazione deve essere effettuata prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese; la documentazione attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dall'iscrizione stessa;

b- nel caso di scissione di società, la comunicazione deve essere effettuata prima dell'iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese; la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dall'iscrizione stessa;

c- nel caso di acquisizione di posizioni di controllo in società, qualora si realizzi mediante l'acquisto di azioni o quote, l'operazione deve essere comunicata prima della formalizzazione dell'accordo definitivo avente ad oggetto il trasferimento di dette quote o azioni; una copia autentica dell'accordo definitivo dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dalla stipulazione dello stesso;

d- nel caso di acquisizione di posizioni di controllo in società, qualora si realizzi mediante strumenti o modalità diversi dall'acquisto di quote o azioni, l'operazione deve essere comunicata prima della sua realizzazione; la documentazione attestante l'avvenuta acquisizione del controllo dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dall'acquisizione stessa;

e- qualora lo svolgimento di attività mediante società separate di cui all'articolo 8.2bis si realizzi in forme diverse dalla costituzione di società o dalla acquisizione di posizioni di controllo in società, l'operazione deve essere comunicata

<sup>(\*)</sup> Pubblicata sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n°37/2003 [n.d.r.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:

<sup>«</sup>legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990,

 <sup>«</sup>Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge.
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66

prima della sua realizzazione; la documentazione attestante l'avvenuto perfezionamento dell'operazione dovrà essere prodotta all'Autorità entro 30 giorni dal perfezionamento stesso.

\* \* \*

### B. CONTENUTI INFORMATIVI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

All'atto di effettuare le comunicazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2ter, della legge le imprese interessate sono invitate a fornire le seguenti informazioni di base:

- 1. per l'impresa che effettua la comunicazione (di seguito, impresa A):
- statuto e atto costitutivo dell'impresa e descrizione dell'attività economica svolta (e, inoltre, copia di eventuali provvedimenti amministrativi e/o l'indicazione di riferimenti normativi rilevanti in relazione a detta attività);
- copia della deliberazione assunta al fine di procedere alla separazione societaria;
- **2.** per la società della quale si comunica la costituzione, nella quale si comunica l'acquisizione di posizioni di controllo o tramite la quale si intende operare separatamente ai sensi dell'articolo 8, comma 2bis (di seguito, impresa B):
- statuto e atto costitutivo dell'impresa e descrizione dell'attività economica che verrà svolta;
- struttura del controllo (con produzione di ogni patto parasociale o accordo eventualmente rilevante a tal fine);
- 3. descrizione dell'operazione
- **4.** ai fini della garanzia di pari opportunità di iniziativa economica sul mercato:
- indicazione dei beni e/o servizi che verranno eventualmente resi disponibili da parte dell'impresa A in favore dell'impresa B;
- descrizione della natura di tali beni e/o servizi con particolare riguardo ai motivi e al fondamento della disponibilità degli stessi in capo all'impresa A;
- indicazione della possibilità e delle condizioni in termini fisico/giuridici di accesso da parte di soggetti terzi agli stessi beni o servizi di cui sopra.

Qualsiasi modifica sostanziale dei fatti oggetto della comunicazione che è nota alle imprese che effettuano la notifica dovrà essere comunicata all'Autorità tempestivamente.

I contenuti informativi individuati hanno carattere minimale e l'Autorità si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere ulteriori informazioni rispetto a quelle di anzi indicate qualora gli elementi forniti non consentano a suo giudizio, in relazione al caso di specie, un'adeguata conoscenza dell'operazione comunicata.

Le imprese che effettuano la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2ter, della legge possono indicare le informazioni e/o i documenti o parte di essi che ritengono riservati, specificando i motivi per cui dette informazioni e/o documenti non dovrebbero essere divulgati o pubblicati.

Qualora un'impresa che ha comunicato o intenda comunicare un'operazione ai sensi dell'art. 8, comma 2ter, ritenga che la stessa operazione debba essere comunicata anche ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 o intenda comunicare detta operazione ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 della stessa legge, essa dovrà fare ricorso a comunicazioni separate avvalendosi degli appostiti Formulari<sup>3</sup>.

\* \* \*

<sup>3</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Formulario recante *Modalità per la comunicazione di un'operazione di concentrazione fra imprese*, pubblicato sul *Bollettino* 1° luglio 1996, edizione speciale, supplemento n. 2 al *Boll*. n. 19/1996 e *Formulario per la comunicazione delle intese*, pubblicato sul *Bollettino* 1° luglio 1996, edizione speciale, supplemento n. 1 al *Boll*. n. 19/1996.

# C. LA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 8.2TER E LE OPERAZIONI REALIZZATE IN OTTEMPERANZA A DISPOSIZIONI DETTATE DA DISCIPLINE SETTORIALI

A seguito dell'entrata in vigore degli artt. 8, comma 2bis ss., della legge n. 287/90, si è venuto a formare un corpus normativo complesso e articolato in relazione alle previsioni di separazione societaria contenute nelle diverse discipline settoriali.

Alla luce di tale circostanza si comunica quanto segue:

- le operazioni di separazione societaria poste in essere dalle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 8 per l'ingresso nei mercati diversi di cui al comma 2bis sono soggette a comunicazione preventiva all'Autorità ai sensi dell'art. 8, comma 2ter, della stessa legge anche qualora dette operazioni vengano realizzate in ottemperanza a obblighi di separazione societaria previsti da discipline settoriali;
- per le operazioni realizzate in ottemperanza a obblighi di separazione societaria previsti da discipline settoriali già perfezionate alla data di pubblicazione della presente Comunicazione, l'obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 8, comma 2ter, si intenderà assolto qualora le imprese provvedano ad effettuare la prescritta comunicazione entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità della presente Comunicazione.